



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 13 novembre 2017
(OR. en)

13390/17

**Fascicolo interistituzionale:
2017/0260 (NLE)**

**N 40
EEE 43
AGRI 565**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli

DECISIONE (UE) 2017/... DEL CONSIGLIO

del

**relativa alla firma, a nome dell'Unione europea,
di un accordo in forma di scambio di lettere
tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia
relativo alla concessione di preferenze commerciali
supplementari per i prodotti agricoli**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4,
primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE") prevede che le parti contraenti si impegnino ad adoperarsi costantemente per realizzare una liberalizzazione progressiva degli scambi di prodotti agricoli.
- (2) Il 18 novembre 2014 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Norvegia allo scopo di conseguire una maggiore liberalizzazione degli scambi bilaterali di prodotti agricoli a norma dell'articolo 19 dell'accordo SEE. I negoziati si sono conclusi positivamente e il 15 aprile 2017 è stato siglato un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli ("accordo").
- (3) È opportuno firmare l'accordo a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli, con riserva della conclusione di tale accordo^{1. *}

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ..., il

Per il Consiglio

Il presidente

¹ Il testo dell'accordo sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.

* Delegazioni: cfr. documento ST 13471/17.